

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1963

(3<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari » (122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 46, 47, 48, 49, 50
ARTOM . . . . .	49, 50
BOSSO . . . . .	47
DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	46
FORTUNATI . . . . .	47, 48
GIGLIOTTI . . . . .	47, 49, 50
MAGLIANO . . . . .	49
PASSONI . . . . .	47, 49, 50
PIRASTU . . . . .	46, 50
SPAGNOLLI . . . . .	49
VALSECCHI . . . . .	47, 48

« Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico » (123) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	51, 60, 61, 64, 65, 66, 67
ARTOM . . . . .	66

BERTOLI . . . . .	Pag. 60, 61, 62, 65, 66, 67
BOSSO . . . . .	64
FORTUNATI . . . . .	60, 61, 63, 64, 65
GIGLIOTTI . . . . .	60
MAGLIANO . . . . .	62
PIRASTU . . . . .	62
ROSELLI, <i>relatore</i> . . . . .	51
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	60, 62, 63, 65
SPAGNOLLI . . . . .	67
VALSECCHI . . . . .	60, 61

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Angelo De Luca, Fortunati, Gigliotti, Limoni, Terenzio Magliano, Maier, Oliva, Parri, Passoni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roselli, Samaritani, Spagnolli, Stefanelli e Athos Valsecchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Salari.

M A I E R, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari » (122) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine dei lavori reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, nella precedente seduta è stata nominata una sottocommissione avente lo scopo di eliminare le difficoltà che erano insorte durante il dibattito sul presente disegno di legge. La Sottocommissione si è riunita e a quanto mi risulta con ottimo risultato.

Prego il relatore di voler riferire in merito.

D E L U C A , *relatore*. Il problema fondamentale affrontato ieri dalla Sottocommissione era quello sollevato dal senatore Fortunati, relativo alla soppressione dell'articolo 2 del testo del disegno di legge presentato dal Governo, articolo 2 che si riferiva al trattamento dei trasferimenti immobiliari relativi all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ossia riguardante l'edilizia popolare ed economica.

La Camera dei deputati ha soppresso questo articolo allo scopo di conservare il trattamento riservato per particolari settori con l'aliquota del 2,50 per cento.

Si diceva: la soppressione di questo articolo dà luogo ad equivoci oppure no?

Si può verificare il caso che, rimanendo in piedi l'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, si debba ritenere che per i trasferimenti immobiliari di case popolari ed economiche si debba pagare la metà di 7,50 per cento.

Dopo discussione approfondita è stato chiarito che la legge del 1959, n. 355, stabilisce, all'articolo 2, che il trattamento è del 2,50 per cento. Questa stessa legge, all'articolo 1, reca modifiche che sostanzialmente sono riprodotte, parola per parola, nell'arti-

colo 1 del nostro disegno di legge. C'era, tuttavia, qualcosa in più, ossia, come premessa alla modifica di questo articolo 1, si faceva riferimento all'articolo 32 di una legge precedente al 1954, legge che istituisce l'imposta per le società e contemporaneamente reca modifiche alla legge del Registro.

Poichè la legge del 1954 abbinava alla istituzione dell'imposta per le società le modifiche alla legge del Registro, il riferimento specifico all'articolo 32 era necessario. Oggi non è più necessario; conseguentemente l'articolo 1 del presente disegno di legge ha fatto a meno di questa premessa e stabilisce semplicemente che l'imposta per i trasferimenti immobiliari, eccetera, è dovuta in ragione del 7,50 per cento.

La soppressione dell'articolo 2 non reca alcun turbamento in quanto rimane in piedi l'articolo 2 della legge del 1959, n. 355.

Questo la Sottocommissione ha acquisito e pertanto propone alla Commissione di aderire alle stesse sue conclusioni.

Per quanto si riferisce ad un altro problema sollevato, ossia alla possibilità di istituire una imposta di registro, sia pure con riguardo alla nostra presente situazione, a « scaglioni » (come era stato fatto sia dalla legge del 1923, sia da quella successiva), si è ritenuto che questo problema meriti di essere affrontato anche con iniziativa della stessa Commissione, ma che, data la sua complessità, è opportuno che venga meglio approfondito e per il momento si mandi avanti il presente disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Questo è il risultato dell'esame svolto dalla Sottocommissione.

Propongo, quindi, alla Commissione, di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P I R A S T U . Prendiamo atto di quanto è stato deciso dalla Sottocommissione. È stato opportuno, a mio avviso, sollevare questi dubbi, questi problemi che sono stati chiariti; mi sembra che il risultato sia stato positivo. Restano, però, valide tutte le critiche di carattere generale che noi abbiamo esposto nella seduta di ieri, che non ri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (19 settembre 1963)

peto, e che ci impediscono di approvare il presente disegno di legge.

Dichiaro, pertanto, che ci asteniamo dalla votazione.

**P A S S O N I .** La stessa dichiarazione di astensione faccio a nome anche del senatore Roda; e nel contempo presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge sull'aumento della imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, ravvisa l'urgente necessità di porre allo studio un nuovo disegno di legge che, attraverso un ponderato scaglionamento di aliquote, valga ad operare una discriminazione fra immobili di piccola entità economica, quasi sempre acquisiti col risparmio di modesti lavoratori, ed immobili invece acquisiti a soli fini speculativi ».

**G I G L I O T T I .** Permangono i miei dubbi sulle interpretazioni giuridiche di questo disegno di legge, nel senso che senza uno specifico richiamo all'articolo 2 della legge del 27 maggio 1959, n. 355, si potrebbe interpretare che l'articolo 2 non è più valido.

Io non faccio delle obiezioni formali a quelli che sono i risultati del lavoro della Sottocommissione, però prego il Governo di spiegare bene all'ufficio dipendente, con una circolare, qual'è la vera situazione, qual'è il vero pensiero della Commissione.

Per fortuna qui una eventuale lite è non fra due privati, ma fra il fisco e il privato, ed il fisco è colui che potrebbe eventualmente dare una interpretazione diversa alla legge da quella che diamo noi in questo momento.

Questa è la ragione per cui non insisto perchè sia modificato il disegno di legge nel senso di confermare quello che è l'articolo 2 della precedente legge del 1959; però, ripeto, richiedo che il Ministero dia le relative istruzioni con una circolare agli uffici dipendenti.

**A R T O M .** Signor Presidente, ieri ho già detto, anche a nome del collega Bosso, che

voteremo contro questo disegno di legge per motivi di ordine generale e avevamo anche annunciato che in via subordinata noi avremmo chiesto un certo numero di modifiche al disegno di legge stesso intese a temperare la uniformità dell'aumento. Pregherei, quindi, signor Presidente, di far mettere a verbale questa nostra proposta con la quale noi chiediamo la riduzione dell'aliquota dell'imposta al 4 per cento nei seguenti casi:

« ferme restando le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 se il trasferimento riguarda appartamenti che vengano acquistati da chi non risulta proprietario di altro appartamento nel territorio nazionale;

« se il trasferimento riguarda beni agricoli e viene effettuato ai fini della ricomposizione della proprietà fondiaria, ferme restando le disposizioni sui trasferimenti per la piccola proprietà contadina;

« per i conferimenti di beni agricoli e di altri diritti immobiliari in società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività agricole e a queste connesse ».

Il concetto che ispira questa nostra proposta è lo stesso che viene poi riassunto, sotto forma diversa, nell'ordine del giorno ora proposto, e per questo, mentre preghiamo di mettere a verbale questa nostra dichiarazione, dichiariamo che, in via subordinata, voteremo l'ordine del giorno in parola.

**P R E S I D E N T E .** Quello di cui ho dato lettura?

**B O S S O .** Lo votiamo favorevolmente.

**P R E S I D E N T E .** Non si è fatta una discussione sul punto, se ne è solo parlato.

**F O R T U N A T I .** In Sottocommissione se ne è parlato, tanto è vero che ho proposto di non affrontare il problema ma di metterlo allo studio.

**V A L S E C C H I .** Personalmente non sarei d'accordo sull'ultima parte dell'ordine del giorno, perchè qui la distinzione si fa

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

da un punto di vista soggettivo, cioè dobbiamo andare ad individuare le intenzioni, perchè si può acquistare a titolo speculativo anche un immobile piccolo.

Infatti, se acquistassi dieci immobili piccoli, li potrei acquistare anche a titolo speculativo. Tanto è vero che, scambiando alcune idee sull'argomento di ieri, dissi che semmai bisogna operare una distinzione, bisogna farla soltanto sulla base dei valori, perchè soltanto i valori danno un termine obiettivo. Ora, come possiamo introdurre una distinzione a carattere soggettivo nella legge? Chi è il giudice che dice che l'acquisto è stato fatto a titolo speculativo o meno?

Quindi non mi sentirei di approvare un ordine del giorno che introducesse in una legge una simile distinzione, perchè darebbe luogo a liti e contestazioni a non finire. Siamo in tema di imposte quasi reali.

**FORTUNATI.** Alla fine, dire: « operare una discriminazione degli immobili in funzione del valore ».

**VALSECCHI.** Non soltanto l'acquisto della casa è soggetto all'imposta del registro; quindi il problema si risolve in uno scaglionamento di valori.

La somma che il risparmiatore ha a disposizione può essere effettivamente sudato frutto del suo lavoro e, come tale, va cautelata. Esiste un limite sul quale possiamo anche essere tranquilli. D'altra parte possono nascere dei dubbi di movimenti che non rispondono più a questa necessità di salvaguardare il frutto del proprio lavoro e allora possiamo disporre in modo diverso.

Ho anche soggiunto che, in definitiva, siccome abbiamo introdotto uno scaglionamento molto profondo in passato, sarebbe stato necessario vedere i frutti di quella impostazione, perchè non è la prima volta che la legge del registro acquisisce questa esperienza. È vero che eravamo in tempo di guerra e, probabilmente, i negozi sorti a quell'epoca furono anche pochi, però il Ministero potrebbe dirci qual'è il risultato di questa esperienza, in modo che sia possibile muoverci già sulla base di un indirizzo, che pos-

siamo chiamare idea, ma anche sulla scorta di un'esperienza che, in quanto fatta, ci deve pur dire qualcosa.

Quindi, direi che, anzichè fare l'ordine del giorno, che comincia ad essere vincolante, sarebbe meglio che, ad un certo momento, ne discutessimo tra noi, anche per un altro fatto: perchè nella memoria che è stata distribuita alle Camere, redatta dalla Commissione per la riforma tributaria, si afferma che bisogna addirittura abolire l'imposta del registro.

Ora, ad un certo momento, dobbiamo essere d'accordo: votiamo un ordine del giorno, e siamo in presenza di indicazioni che esigono una votazione; tuttavia mi pare contraddittorio votare un ordine del giorno adesso, in presenza di un suggerimento di quel tipo, che potremmo accettare o meno ma che ora respingeremmo *a priori* nell'atto stesso in cui approvassimo l'ordine del giorno. Pregherei i colleghi di non insistere e di rimettere alla nostra buona volontà e al buon accordo l'esame della materia.

**PRESIDENTE.** Io aderirei personalmente a questo punto di vista anche per una ragione: che la questione non è nuova, in quanto si è già ripetuta due o tre volte con la stessa difficoltà e cioè (quando si fa un accertamento in funzione del valore) se si deve pagare o meno l'imposta su una quota piuttosto che su un'altra. Allora avviene che uno compera a rate.

Supponiamo che io debba comperare un palazzo: invece di acquistarlo indiviso, lo compero a quattro-cinque lotti: diventa così una piccola proprietà. In secondo luogo il valore denunciato dalla parte contraente non è mai accettato dall'ufficio del registro, quindi si compera denunciando 10 milioni e l'ufficio del registro li porta a 50. Prima corrispondiamo una imposta del registro con aliquota del 5 per cento e, successivamente, viene portata all'8-10 per cento. Quindi votare un ordine del giorno che stabilisca si faccia distinzione tra grande e piccola proprietà, tra grande valore e minor valore, eccetera, può creare dei vincoli.

Io ritengo che si possa non insistere.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

PASSONI. Non mi sento di rinunciare all'ordine del giorno, salvo ad accettare le eventuali rettifiche che vengano fatte. Poichè questo argomento merita una lunga discussione, mentre dichiariamo la nostra astensione, dichiariamo anche il perchè ci asteniamo.

SPAGNOLLI. Se si introducesse nell'ordine del giorno una formula che dicesse praticamente la stessa cosa, in maniera tale che non fosse così precisa, ed accennando invece al problema con l'impegno di esaminarlo in funzione degli scaglionamenti?

MAGLIANO. Se lo fa come una sua raccomandazione, va benissimo e l'accetto, anzi aggiungo che tutta la materia va rivista, perchè altrimenti o discutiamo l'ordine del giorno o procediamo nell'esame del disegno di legge!

PASSONI. È un ordine del giorno presentato come raccomandazione.

MAGLIANO. Chiunque può far mettere a verbale la sua dichiarazione, altrimenti chiudiamo la discussione e discutiamo solo sull'ordine del giorno! Tanto più che, come diceva il senatore Valsecchi, c'è già una Commissione che addirittura fa la proposta dell'abolizione dell'imposta di registro.

PASSONI. Cosa, però, di cui il Ministro si occuperà in avvenire.

SPAGNOLLI. Se l'ordine del giorno viene trasformato in una raccomandazione, per cui questi argomenti e non soltanto questi, che formano già oggetto sostanziale del resoconto della seduta di ieri, vengano ripresi in esame in una nuova impostazione, si può presentare un nuovo ordine del giorno nel quale non si faccia riferimento al valore o ad altro.

PRESIDENTE. Direi di far adottare questa dizione generica che esprime il nostro pensiero e raccomanda di porre allo studio l'opportunità di stabilire una imposta di regi-

stro differenziata in ragione del valore del trasferimento.

MAGLIANO. Si aggiunga: « tra l'altro ».

ARTOM. Se si mette: « tra l'altro » sono favorevole.

PRESIDENTE. Si potrebbe modificare l'ultima parte dell'ordine del giorno introducendo le parole « fra l'altro » dopo le parole « di porre allo studio ».

ARTOM. Ci associamo all'ordine del giorno così modificato.

MAGLIANO. A nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro di accettare l'ordine del giorno così formulato.

Si tratta, in definitiva, di una raccomandazione alla quale ci associamo senz'altro.

GIGLIOTTI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo.

L'articolo 53 della Costituzione stabilisce: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Tutte le leggi in materia tributaria, pertanto, dovrebbero essere modificate per essere poste in aderenza al disposto dell'articolo della Costituzione testè ricordato.

Quindi la raccomandazione che desidererei rivolgere al Governo è che tutti i provvedimenti in materia tributaria che verranno presentati al Parlamento tengano conto di tale disposizione: è del tutto inutile, infatti, a mio avviso, che esista una specifica disposizione della Costituzione in tal senso se le varie leggi non vengono poi ad essa ispirate.

SPAGNOLLI. Quanto afferma il senatore Gigliotti non contrasta nè con l'orientamento della Commissione, nè con la volontà del Governo: purtroppo, dal punto di vista pratico molte volte si è visto che non è stato possibile attuarlo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (19 settembre 1963)

Che vi sia sempre stato, però, il desiderio del rispetto e dell'attuazione del dettato della Costituzione è un dato di fatto senz'altro acquisito.

GIGLIOTTI. Io so, comunque, che da quando è entrata in vigore la Costituzione non vi è stato alcun provvedimento in materia tributaria che tenesse conto della disposizione in questione.

PRESIDENTE. Prendo atto del desiderio espresso nella sua dichiarazione dal senatore Gigliotti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PIRASTU. A nome del mio Gruppo dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli.

ARTOM. Anch'io dichiaro, a nome del mio Gruppo, l'astensione dalla votazione degli articoli.

PASSONI. Dichiaro, a mia volta, a nome del mio Gruppo, che si asterremo dalla votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegata A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla let-

tera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno dopo tale data.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Passoni un ordine del giorno che, in seguito alla modifica introdotta, risulta così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, con riferimento alla discussione del disegno di legge n. 122 concernente l'aumento dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, ravvisa sia da porre allo studio, fra l'altro, una tassa di registro differenziata in ragione del valore del trasferimento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Commissione ha così esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge.

Informo gli onorevoli colleghi che, a termini dell'articolo 26-bis del Regolamento, il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea con la relazione del senatore De Luca.

**Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge:**  
« Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti do-

**vuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico » (123) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Gli atti che a' termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico Registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

ROSELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il titolo del disegno di legge in questione è già abbastanza esplicativo: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico ».

In particolare, il testo di disposizioni proposto al vostro esame sinteticamente stabilisce:

1) Una tassa fissa riguardante la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, secondo la tabella riportata nell'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296, in misura esattamente uguale alla tassa già stabilita per uguali operazioni di trapasso di proprietà riguardanti gli stessi auto-motomezzi per il

secondo e successivi passaggi di proprietà (mezzi usati).

Gli auto-motomezzi nuovi di fabbrica erano stati sempre esenti dal pagamento di tale tassa, sia prima che dopo la guerra, probabilmente per agevolarne la vendita, nonché per facilitare lo sviluppo dell'attività automobilistica. L'entità della tassa in questione potrà essere ricavata dalla tabella di cui poi darò lettura (allegato n. 1);

2) Gli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1953 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1953) modificante la tabella di cui all'allegato B della legge 24 aprile 1946, n. 417, rimangono invariati al livello stabilito nel 1953 e validi anche per i mezzi nuovi. Da altra tabella allegata alla relazione (allegato n. 2) si potrà constatare come si tratti di somme molto modeste;

3) Tali auto-motomezzi e rimorchi nuovi sono, inoltre, soggetti a registrazione presso l'Ufficio del registro territorialmente competente, mentre fino ad oggi ne erano esclusi, il vincolo riguardando, infatti, soltanto i mezzi usati dal secondo passaggio di proprietà in poi o i mezzi nuovi soltanto in caso di incidenze ipotecarie o di vincoli analoghi;

4) Il gettito previsto per la istituzione della tassazione ammonterebbe a circa 8-9 miliardi per esercizio, contribuendo quindi per circa il 10 per cento alla copertura della spesa prevista dal disegno di legge n. 121 del Senato per il miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed altro.

Le disposizioni cui si riferisce il presente testo sottoposto al vostro esame sono le seguenti.

Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, articolo 6, n. 3, per quanto attiene il vincolo tributario posto sugli atti ivi definiti (vedasi allegato n. 3) contiene « Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Auto-

mobile Club d'Italia ». Questo testo viene citato in quanto definitorio ed originario rispetto alla struttura giuridica e tematica dell'argomento di cui ci occupiamo e riguarda una delle formalità, onerose, atte ad ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico.

Gli onorevoli senatori noteranno dal testo del citato articolo 6 che si tratta chiaramente di tassa di registro e di esenzione: tale testo, ovviamente, viene modificato, sopprimendosi con il presente disegno di legge la esenzione prevista.

Tanto per quanto attiene al vincolo tributario. Per quanto si riferisce, invece, alla già citata legge 18 novembre 1961, n. 1296, dal titolo « Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico » vi è da rilevare che il testo citato nella norma in esame ha un valore tabellare e di riferimento quantitativo. In sostanza, il testo della legge del 1961 moltiplicava all'incirca per 40 le tabelle precedenti dei testi del 1929.

Infine, il decreto legislativo luogotenenziale del 18 giugno 1945, n. 399, richiamato nell'ultimo comma del disegno di legge e recante un titolo abbastanza chiaro « Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico », è citato nel testo al fine di stabilire l'abrogazione dell'articolo 1 (allegato n. 4), concernente appunto la esenzione da registrazione degli atti riguardanti la iscrizione della proprietà di un mezzo nuovo e del correlativo onere fiscale.

In sostanza, viene abolita nel primo comma del provvedimento in questione una esenzione fiscale e nel secondo comma l'esenzione dall'obbligo di presentazione all'Ufficio del registro degli atti necessari all'iscrizione della proprietà dei mezzi nuovi. È da notare che la trascrizione presso l'Ufficio del registro, che trattiene copia degli atti, consegnando gli originali al pubblico registro automobilistico, ha efficacia fiscale.

Circa la congruità, l'onerosità e le conseguenze del nuovo carico fiscale, per quanto ovviamente non gradito e caratterizzato

dalla sua novità, con la rottura di una tradizionale esenzione, giustificata dall'intento di agevolare il commercio di mezzi nuovi, si potrebbe suggerire che l'onere, nella sua incidenza unitaria e nella proporzione rispetto al prezzo dei mezzi, non risulti eccessivo e che si presenti tollerabile; di tenue carico il suo trasferimento sui negozi successivi.

I dati statistici approssimati, di cui darò in seguito lettura, da confrontare con le aliquote di tassa fissa attribuibili a ciascuna classe di mezzi, confermeranno da un lato la considerazione precedente e dall'altro presenteranno, nel riconoscere che il numero dei mezzi da sottoporre al nuovo trattamento fiscale ed alla registrazione supera complessivamente un milione e mezzo per anno, un problema di adeguamento di procedure e di uffici a tale urgente e nuova entità di mezzi da trattare per gli adempimenti tributari e legali presso gli Uffici del registro e gli Uffici del pubblico registro automobilistico.

Il vostro relatore, nell'intento di risolvere il grave ed oneroso problema della procedura e del costo degli adempimenti di trasferimento e di trascrizione e fiscali, tanto sensibile per i contribuenti e nocivo anche agli effetti economici oltre che a quelli sociologici, proporrebbe che mediante articolo aggiuntivo si conferisse, analogamente a quanto stabilito nella legge sul bollo, al Ministro delle finanze la facoltà di provvedere a fissare con proprio decreto, dopo i necessari studi, le procedure semplici più razionali, opportune e rapide, anche secondo i voti presentati dall'Automobile Club e dall'ANFIA. Infatti la trascrizione presso gli Uffici del registro, cui mai prima d'oggi erano stati sottoposti i mezzi nuovi, ha efficacia e significato quasi esclusivamente fiscale, essendo ad effetti ipotecari o patrimoniali ed altri valida pienamente la procedura realizzata presso il pubblico registro automobilistico e per la questione della data certa l'atto notarile ai sensi del Codice civile.

Il relatore registra a tali effetti le difficoltà sorgenti dall'articolo 2669 del Codice civile circa la « Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro » mentre rileva come la legislazione sui mezzi nuovi

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (19 settembre 1963)

fino alla proposta legislativa attualmente in corso di approvazione pare che, a prescindere dall'articolo 2669, trovasse anche nella corrente e pratica procedura applicata sostegno negli articoli 2699 del Codice civile circa « L'atto pubblico » e 2704 circa « La data della scrittura privata per conto terzi ».

Sono, al riguardo, da ricordare le raccomandazioni proposte dalla Commissione per la riforma tributaria. Si potrebbe per lo stesso fine ritenere che un facile accesso ed una prolungata e non onerosa validità della targazione provvisoria dei mezzi potrebbe contribuire alla soluzione del problema pro-

posto. Sull'urgenza e sulla necessità comunque di risolverlo il relatore insiste.

Gli allegati servono appunto a chiarire alcuni dei profili legislativi e statistici, in modo indicativo, della situazione.

Presso la Camera dei deputati alcune critiche furono rivolte circa l'onerosità del provvedimento. Sotto il profilo sociale come sotto il profilo economico e sulla loro base i parlamentari del gruppo comunista e del gruppo missino si astennero solo per non pregiudicare il verificarsi della spesa.

Do ora lettura dei dati da me in precedenza preannunciati:

## ALLEGATO N. 1

## Art. 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

« La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente:

- A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole . . . . . L. 500
- B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose:
- 1) fino a 8 CV . . . . . » 3.500
  - 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . » 7.000
  - 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . » 10.000
  - 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . » 14.000
  - 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . » 21.000
  - 6) oltre 40 CV . . . . . » 28.000
- C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose, di portata:
- 1) fino a 7 quintali . . . . . » 7.000
  - 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . . . » 17.000
  - 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . . » 21.000
  - 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . . » 28.000
  - 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . . » 35.000
  - 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . . . » 42.000
  - 7) oltre 80 quintali . . . . . » 56.000
- D) rimorchi, di portata:
- 1) fino a 20 quintali . . . . . » 14.000
  - 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . . » 24.000
  - 3) oltre 50 quintali . . . . . » 35.000
- E) rimorchi per trasporto di persone:
- 1) fino a 15 posti . . . . . » 10.000
  - 2) da 16 a 25 posti . . . . . » 13.000
  - 3) da 26 a 40 posti . . . . . » 18.000
  - 4) oltre i 40 posti . . . . . » 25.000

Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'auto-veicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita

dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente.

Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una soprattassa pari a sei quinti della imposta dovuta.

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere *C*) e *D*) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera *E*).

## ALLEGATO N. 2

TABELLA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI  
DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ART. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico:

<i>a</i> ) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . .	L.	650
<i>b</i> ) motocicli, motocarrozette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . .	»	400
<i>c</i> ) trattrici agricole, per ogni formalità . . . . .	»	200

ART. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

<i>a</i> ) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera <i>a</i> ), per ogni formalità . . . . .	»	650
<i>b</i> ) per i motocicli, motocarrozette, ecc., indicati al n. 1, lettera <i>b</i> ), per ogni formalità . . . . .	»	400
<i>c</i> ) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . . . .	»	200

ART. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

<i>a</i> ) per ogni formalità . . . . .	»	600
<i>b</i> ) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . .	»	130

ART. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . . .

	»	200
--	---	-----

ART. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera lire 500.000, per ogni formalità . . . . .	L.	600
b) se l'ammontare del credito supera lire 500.000 e sino a lire 1.000.000, per ogni formalità . . . . .	»	1.200
c) se l'ammontare del credito garantito supera le lire 1.000.000, per ogni formalità . . . . .	»	1.500

ART. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . . » 200

ART. 7. — Ispezione del Pubblico registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . . » 120

ART. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . . » 120

ART. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del Pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . . . . .	»	200
per ogni altro articolo . . . . .	»	80

ART. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . . » 150

ART. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento della iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . . . . » 400

ART. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . .	»	200
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione	»	80

ART. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . .	»	120
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione	»	80

ART. 14. — Stampati in uso esclusivo al Pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . L.	40
b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-A, 6-B, 6-C . . . . »	25

ART. 15. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazioni di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità . . . . »	100
---	-----

ART. 16. — Diritto fisso d'urgenza . . . . . » 200

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158. — *Onorari notarili (stralcio)*.

ART. 14. — Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica, sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozette di qualsiasi specie e cilindrata . . . . . L.	500
b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi »	1.000

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

ALLEGATO N. 3

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

« Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia ».

#### Articolo 6.

« Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della Sede provinciale dell'A.C.I. del luogo dove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

(omissis)

3) il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita eseguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

(omissis)

ALLEGATO N. 4

Decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

« Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico ».

Articolo 1.

« Gli atti che, a termini dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico registro automobilistico, sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo ».

ALLEGATO N. 5

Codice civile — Art. 2669.

*(Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro)*

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico (2699 ss.) ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria dello Stato (c.p.c. 131 ss.).

In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta.

ALLEGATO N. 6

Codice civile — Art. 2699.

*(Atto pubblico)*

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

## ALLEGATO N. 7

## Codice civile — Art. 2704.

*(Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)*

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699), o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze (1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

## ALLEGATO 8

Mezzi nuovi interessati dalla presente legge secondo dati del 1962-63

*(con approssimazione)*

Auto	8 HP	. . . . .	n.	404.000
»	8-12 »	. . . . .	»	66.000
»	12-20 »	. . . . .	»	266.000
»	oltre 20 »	. . . . .	»	24.000
Autocarri fino a	7 q.li	. . . . .	n.	40.000
»	da 7 a 15 »	. . . . .	»	6.000
»	da 15 a 30 »	. . . . .	»	18.000
»	da 30 a 45 »	. . . . .	»	4.800
»	da 45 a 60 »	. . . . .	»	3.600
»	da 60 a 80 »	. . . . .	»	7.200
»	oltre 80 »	. . . . .	»	700
Rimorchi da 20	q.li	. . . . .	n.	250
»	da 20 a 50 »	. . . . .	»	250
»	oltre 50 »	. . . . .	»	2.500
Autobus fino	20 HP	. . . . .	n.	100
»	da 20 a 30 »	. . . . .	»	300
»	da 30 a 40 »	. . . . .	»	50
»	oltre 40 »	. . . . .	»	1.800
Motocicli oltre 125 cc.		. . . . .	n.	300.000

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

Termino rivolgendolo agli onorevoli colleghi la preghiera di approvare il testo del quale or ora ho trattato.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Roselli per la sua chiara relazione e per l'abbondanza dei dati con i quali l'ha corredata.

**BERTOLI.** Il relatore ci ha fornito la cifra complessiva dei prezzi determinati dalla nuova imposta e, di sfuggita, ha accennato al gettito di questa imposta che è di circa 8 miliardi. Si tratta, però, di un dato che si riferisce all'esercizio 1962-63 e sarebbe interessante sapere come varia questo gettito, perchè la spesa aumenta con estrema rapidità: l'anno venturo sarà aumentata parecchio, per cui, in sostanza, veniamo a creare un'imposta per far fronte ad una spesa fissa, mentre invece il gettito è crescente.

**SALARI,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono stati notati prevedibili aumenti quest'anno: nel valutare questo introito di 8 miliardi il Ministero ha tenuto conto dell'aumento del numero delle macchine da immatricolare.

**VALSECCHI.** Spenderò qualche parola nei confronti dell'articolo che, a parere del relatore, dovrebbe essere aggiunto al disegno di legge. In sostanza, abolendo la esenzione dal pagamento della imposta di registro per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, cioè introducendo l'obbligo del pagamento di tale imposta, noi veniamo a determinare una disciplina che provocherà un grande passaggio di carte, poichè circa 1 milione e mezzo di cartelle verranno presentate agli Uffici del registro, già oberati di lavoro, con le remore che naturalmente si determinano quando il lavoro diventa troppo complesso. Infatti, le formalità di iscrizione si svolgeranno come prima e il pubblico registro automobilistico diventerà anche esattore. Allora, il suggerimento contenuto nell'articolo aggiuntivo potrebbe consentire di evitare, per esempio, un aumento di personale. Se questo è il fine al

quale tende anche il relatore Roselli, a me sembra doveroso accettare l'articolo, poichè è facile a tutti immaginare cosa avverrà in una grande città quando avremo aggiunto alle file normali quelle persone che dovranno pagare l'imposta di cui trattasi. Ritengo, pertanto, che la disposizione in parola debba essere introdotta, anche se dovesse comportare il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

**BERTOLI.** Si tratta di una norma di delega legislativa.

**VALSECCHI.** Bisogna vedere se vi è la delega, poichè non stabiliamo il *quantum* di imposta, ma dobbiamo studiare soltanto delle nuove forme per l'esazione.

**BERTOLI.** Si devono poi applicare tali forme in deroga a certi articoli del Codice civile.

**VALSECCHI.** Il Ministro delle finanze avrebbe facoltà di stabilire con proprio decreto le nuove forme di pagamento delle tasse previste dalla tabella riportata all'articolo 7. Si potrebbero, altrimenti, studiare delle norme di semplificazione per la esecuzione del pagamento delle tasse previste, in modo di portare il contribuente ad assolvere ai suoi impegni di fronte al registro. È un atto unico in una unica sede. Quando noi abbiamo approvato il provvedimento sulla nazionalizzazione delle aziende elettriche, abbiamo lasciato al Ministro del bilancio il compito di determinare il *quantum* di imposta forfettaria di ricchezza mobile che le aziende avrebbero dovuto pagare. Nel caso in questione, però, noi non avremo determinato il *quantum* di imposta e quindi non si tratterà di una delega fiscale, poichè non sappiamo quale sarà l'aggravio che deriverà all'ente. Ci troviamo in un campo di pura esecuzione.

**GIGLIOTTI.** Allora basta una circolare del Ministro.

**FORTUNATI.** Credo che dal punto di vista giuridico dell'ordinamento vigente sia

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

impossibile che il pubblico registro automobilistico riscuota delle imposte per conto dello Stato.

V A L S E C C H I . La S.I.A.E., per esempio, le riscuote!

F O R T U N A T I . In questo caso tale facoltà è determinata dalla norma sostanziale che regola il diritto d'autore. D'altra parte, mi pare sia chiaro che non si può imporre al pubblico registro la riscossione di una imposta per conto dello Stato: si tratta di una norma da stabilire puramente e semplicemente ai fini delle forme di pagamento. Lasciate, quindi, al Ministro delle finanze il compito di studiare la questione.

V A L S E C C H I . Se si tratta di stabilire una delega, come nel caso della S.I.A.E., è chiaro che non ci troviamo nella sede competente. D'altro canto, la norma ha un suo fondamento e quindi non ci resta altro da fare che presentare un ordine del giorno. In un secondo tempo, il Ministro vedrà qual'è la formula migliore per eliminare gli inconvenienti prospettati e procederà alla presentazione di un disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In sostanza, non si discute quanto si deve pagare, ma il modo di pagamento. Gli enti interessati hanno fatto presente che se fosse possibile pagare con una tassa di bollo ciò che si paga a titolo di tassa di registro, tutto sarebbe enormemente semplificato. Mi risulta, infatti, che all'Ufficio di registro per ottenere una registrazione occorre, anche in tempi normali, molto tempo; ora, poi, si precipiteranno agli uffici migliaia e migliaia di persone da tutta l'Italia, con migliaia e migliaia di certificati e, quindi, sarà necessario creare un ufficio apposito, che possa provvedere urgentemente a questa bisogna. Pertanto, la domanda fatta dagli enti interessati ha un suo fondamento, tanto più chiaro in quanto non si discute dell'importo della tassa, dal momento che quello che si è stabilito di pagare viene pagato, ma si discute il modo di pagamento.

Allora, se è possibile evitare tutte queste lungaggini tormentose negli Uffici del registro, evitiamole!

Per quanto, poi, riguarda la questione fondamentale del potere che si vuol dare al Ministro delle finanze, credo che si possa affidargli il compito di regolare il modo di pagamento della tassa, ma credo che il Ministro, con una sua circolare, non abbia la facoltà di trasferire nel reparto bollo una tassa che, per legge, è di registro, perchè se è registro è registro, se è bollo è bollo. Quindi, per superare questa difficoltà, credo che sia meglio presentare un ordine del giorno e votarlo all'unanimità: in un secondo tempo, poi, sarà opportuno presentare un piccolo disegno di legge, con il quale verrà superata la questione riguardante l'effettuazione del pagamento. In caso contrario, non ci resterebbe che approvare il disegno di legge così com'è, poichè, se si sostituisse il bollo al registro, il provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati.

B E R T O L I . Naturalmente, sono d'accordo con le proposte di emendamento presentate dai colleghi del mio partito alla Camera dei deputati, ma credo che noi non le ripresenteremo, dato l'attuale orientamento del Governo.

Vorrei però fare un'osservazione per quanto riguarda il carattere della spesa che è implicita in quest'imposta. Il relatore ha affermato che vi sono 300.000 motoveicoli e la relativa tassa è di lire 500 a motoveicolo; quindi il gettito dell'imposta è di 150 milioni. Ora, personalmente, sono convinto che le spese dello Stato per riscossione sono superiori a queste 500 lire. Pertanto, trattandosi di 150 milioni che non contano nell'economia del gettito delle imposte, penso che potremmo ottenere l'esenzione dei motoveicoli per lo meno da questa piccola imposta. In tal modo, si verrebbe incontro al consumatore di piccoli veicoli senza danneggiare l'erario, anzi, beneficiandolo, poichè la spesa per incassare questi 150 milioni è superiore al gettito.

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe, allora, modificare il disegno di legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (19 settembre 1963)

BERTOLI. Ma non ha senso che lo Stato spenda più di quello che incassa.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non potrà mai essere dimostrato.

BERTOLI. Certamente una registrazione di questo genere costa più di 500 lire. Inoltre, dal momento che gli Uffici sono tanto ingolfati di lavoro, eliminando l'imposta di 150 milioni, verremmo a togliere una buona parte di lavoro agli Uffici stessi.

MAGLIANO. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di carattere generale. La mia preoccupazione principale risiede nel fatto che temo che anche in questa legislatura si sia costretti a proseguire nel cammino della confusione e della giungla delle norme legislative fiscali. Noi dobbiamo decidere su una questione importante ed urgentissima, ma, sotto questa spada di Damocle, non so se compiamo in pieno il nostro dovere. Si parla, infatti, di chiamare il Ministro delle finanze a decidere su determinati argomenti, ma sappiamo per esperienza quanto dannose e faticose siano le circolari che sovente sopravanzano la legge in piena buona fede. È una *delenda Carthago*, e batterò su questo tasto finché avrò fiato, poiché si tratta di un sistema che deve essere abolito. Accetto la proposta di invitare il Ministro delle finanze a presentare un disegno di legge che trasferisca determinati diritti e poteri e ritengo che sia giusto, inoltre, invitare il Ministro a provvedere agli Uffici, perché quelli di Milano e Torino, che sono dei grossi centri industriali, saranno ingolfati e questo creerà nel Paese un grande malumore, del quale dobbiamo valutare la portata. Il cittadino si irrita e protesta per queste cose, e la Commissione non deve sottovalutare l'importanza di questo provvedimento.

Vorrei, inoltre, far presente alla Commissione che, in un secondo tempo, per impostare il problema della circolazione, sarebbe opportuno esentare dall'imposta del bollo le piccole vetture di coloro che sono proprietari di due vetture. In questo modo, si faciliterebbe l'acquisto di una seconda vettura

e si otterrebbe la circolazione di sole piccole vetture in città.

Naturalmente un provvedimento del genere dovrà essere progettato nel futuro e dovrà essere affiancato da altri provvedimenti ancora.

Badate che l'idea non è del tutto campata in aria. Ad ogni modo non è problema che riguardi questa Commissione.

Concludo raccomandando che non si aggravi ancora della confusione in un settore già così caotico, creando malcontento in molte categorie di cittadini. Oggi andiamo a colpire delle categorie che non hanno ancora motivi di risentimento contro il fisco.

Preghiamo pertanto il Ministro di provvedere, almeno temporaneamente, al funzionamento di questi uffici periferici.

PIRASTU. Quanto è stato detto ieri nell'ampia discussione svolta sull'altro disegno di legge potrebbe essere ripetuto per questo provvedimento. Si vede proprio che il Governo non ha saputo come trovare la copertura necessaria e, con dei provvedimenti frammentari, rischia di creare ancora maggior confusione nel sistema fiscale, seguendo, come ho detto ieri, la vecchia strada della imposizione indiretta, la vecchia strada di colpire in modo del tutto indiscriminato...

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si è trattato di eliminare un privilegio.

PIRASTU. Quale privilegio?

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non adoperiamo espressioni come: colpire indiscriminatamente.

PIRASTU. Senza dubbio diciotto anni fa, per favorire lo sviluppo dell'industria automobilistica, era stato concesso quello che l'onorevole Sottosegretario chiama un privilegio. Noi non saremmo contrari a che oggi il privilegio venisse abolito per una certa categoria di veicoli e anche che venisse stabilito un aumento per un'altra categoria di veicoli.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

Peraltro, la cifra di 500 lire per i motocicli non è gran cosa, è una somma irrilevante, di questo ce ne rendiamo tutti conto. C'è però da tener presente, oltre all'aspetto economico, anche l'aspetto psicologico della questione, che ha il suo valore. Noi veniamo a colpire con una tassa di 500 lire (una piccola somma, se si vuole, ma pur sempre una somma) persone per cui il motoveicolo costituisce molto spesso lo strumento indispensabile di lavoro. Si tratta in gran parte di operai che vengono a lavorare dalle frazioni nelle grandi e medie città. Senza contare che, come giustamente osservava il collega Bertoli, per riscuotere circa 150 milioni, quanto è il gettito complessivo di questa tassa, lo Stato spenderà certamente di più. Noi oberiamo di trecento mila pratiche gli Uffici del registro che sono già così ingolfati e creiamo malumore in un largo strato della popolazione, senza ottenere alcun vantaggio.

Comunque, se di privilegio si trattava e se effettivamente tutta la materia della tassa di registro per i veicoli a motore deve essere riveduta, ciò va fatto secondo un criterio di equità, per scaglioni.

D'altronde ho anche qualche perplessità relativamente ai mezzi di trasporto promiscui, perchè temo che si voglia offrire un pretesto — cosa che oggigiorno si verifica con una certa facilità — per un aumento del costo dei biglietti, che può essere anche minimo, di 5 lire, ma che avrebbe il suo peso.

Ritengo che per queste considerazioni di carattere generale, evidentemente questo disegno di legge sarebbe da respingersi completamente come l'altro. Noi avremmo votato sia contro questo che contro l'altro provvedimento, se non che per quest'ultimo vi erano ragioni di forza maggiore. Tutti infatti sentiamo la necessità che il provvedimento relativo alle pensioni, nonostante i suoi limiti, venga applicato al più presto.

Per queste ragioni, dunque, non potendo votare contro, ci asterremo.

FORTUNATI. Io credo che le questioni sollevate dal collega Roselli non possano essere abbandonate. Si tratta ora di sapere come si può risolvere da una parte

il problema dell'attuazione immediata del provvedimento relativo ai pensionati e dall'altra il problema dell'applicazione delle norme tributarie.

È chiaro che se proponiamo modifiche a questo secondo disegno di legge, si ritarda tutto. Bisogna evitare questo ritardo.

Io credo che l'unico modo per risolvere la questione, se vogliamo veramente risolverla, è che entro martedì o la Commissione o il Ministro presenti un nuovo disegno di legge, in modo che vi sia rapidamente la conversione di un tipo di imposta in un altro tipo di imposta. Mi pare che, così come è impostato il disegno di legge, il gettito di 8 miliardi che dovrebbe dare l'imposta non sarà di 8 miliardi (è inutile che ci facciamo illusioni), e si verrebbe inoltre a creare in questo settore una situazione caotica.

Vogliamo trasformare questa imposta in imposta di bollo?

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non è possibile.

FORTUNATI. Questo potremmo vederlo. Per esempio: il pubblico registro automobilistico non effettua la trascrizione se contemporaneamente all'atto di acquisto, eseguito secondo tutte le norme necessarie, non viene consegnato un documento che costituisce la prova dell'avvenuto pagamento di una tassa, chiamata di bollo, di registro o come volete: questa, o qualcosa di simile, potrebbe essere una soluzione. Perchè, altrimenti, è chiaro, non risolvete il problema, mettete in moto uno strumento tributario che finirà per determinare la richiesta di un aumento del personale. Ovvero si potrebbe anche, con una norma sostanziale, così come è stato fatto per la S.I.A.E., dire che il pubblico registro automobilistico è autorizzato a riscuotere. Quel che importa, però, è che al momento stesso in cui avviene la trascrizione l'utente abbia la possibilità di compiere l'altra operazione.

Se non si risolve questo problema, non si risolve niente, nè potete risolverlo distaccando un funzionario dall'Ufficio del registro al pubblico registro automobilistico, perchè

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

questo significa accrescere la dimensione della spesa.

Questa mi pare l'unica soluzione, ma bisognerebbe metterla subito in atto, altrimenti il malumore ci sarà, e io una volta tanto, pur essendo all'opposizione, vi dico che è interesse del Governo di evitare ciò. Quando il presente provvedimento sarà varato, dovrebbe essere enunciato il nuovo provvedimento di semplificazione delle cose.

**P R E S I D E N T E .** Questa, di delegare ad un ente pubblico una funzione che spetta agli uffici finanziari del Governo, è una questione grave, che venne fuori per la prima volta in occasione del deferimento alla Società italiana autori ed editori della riscossione dei diritti erariali. Ve ne posso parlare con una certa conoscenza, perché fui io l'autore di quella legge nel 1920. Ve ne farò un po' la storia.

Nel 1920, io ero Sottosegretario alle finanze nel Governo Giolitti. Un giorno vengono da me alcuni autori e i dirigenti della Società autori (allora non era ancora « autori ed editori »), e mi chiedono: quanto esigete di tassa erariale sugli spettacoli? Rispondo che non lo posso dire sul momento. E loro: perchè noi faremmo questa proposta. Ora come ora la Società autori è autorizzata per legge ad esigere il dieci per cento sul *bordereau* serale di tutti i teatri, opera lirica e drammatica. Voi potreste autorizzarci ad esigere un altro dieci per cento per conto dello Stato. C'era una legge, allora, che trattava questa materia, e demandava agli Uffici del registro l'esazione della tassa sugli spettacoli, secondo la località e gli spettacoli, tassa che andava dal 20 al 50 per cento. Il gettito della tassa era modestissimo. Quindi, trattandosi di attuare una esazione più sicura, in quanto la società sarebbe stata autorizzata dalla legge ad andare presso tutti i teatri alla sera, appena chiusi gli sportelli, a farsi dare il *bordereau*, vado a parlarne a Giolitti. E Giolitti: ma come, c'è una tassa che può andare al 50 per cento e lei propone il 10 per cento? Allora io ho spiegato: guardi che quello che abbiamo riscosso l'anno scorso è una miseria. Cosa vuole che facciamo d'altra parte gli Uffici del

registro in una città come Torino? Cosa ne sanno di tutte le compagnie? L'impresario della compagnia va all'Ufficio del registro, offre l'abbonamento gratuito al funzionario e a tutta la famiglia, e la cosa è fatta con una modesta tassa a *forfait* a carico dell'impresa che esercisce lo spettacolo.

Fare arrendere Giolitti in materia di finanza non era cosa facile. Mi dice: provi. Allora io ho fatto un contratto per un anno, con il quale ho affidato alla Società autori la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli. Alla fine di quell'anno Giolitti mi manda a chiamare e mi chiede come va la tassa sugli spettacoli. Ed io gli mostro il risultato delle esazioni di un semestre: la sola città di Milano, in un semestre, aveva reso di più che tutta l'Italia nell'anno precedente. Da allora bisogna riconoscere che la S.I.A.E. è stata una esattrice esemplare. Le esazioni effettuate dalla S.I.A.E. non hanno dato luogo al minimo rimarco.

Ora, se si tratta oggi di deferire al pubblico registro automobilistico una funzione analoga a quella che fu deferita allora alla S.I.A.E. non vi vedrei niente di straordinario. Però, questo non si può fare in pochi giorni, come il senatore Fortunati vorrebbe. Sarebbe uno studio utile da farsi, ma bisogna che sia fatto con calma. Sotto questo aspetto converrei pienamente di raccomandare al Ministero delle finanze tale studio per riferirne poi al più presto alla Commissione.

**B O S S O .** Condivido perfettamente il suo pensiero. Mi preoccupa solo che questo tempo diventi troppo lungo.

**P R E S I D E N T E .** Sarà tra quindici giorni.

**F O R T U N A T I .** Capisco le preoccupazioni del Presidente, però io non credo che di fronte ad una esigenza di questo genere non si possa trovare il modo di agire rapidamente. Si tratta di avere immediatamente contatti con i responsabili degli Uffici del registro, trovare le modalità precedenti, eccetera.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

P R E S I D E N T E . Comunque, un contatto tra il Ministro delle finanze e il pubblico registro automobilistico potrebbe eliminare molte difficoltà pratiche.

B E R T O L I . Chiedo scusa se insisto sulle osservazioni che ho fatto poc'anzi a proposito dei motoveicoli. Oltre alla pochissima o nulla convenienza di percepire questi 150 milioni, col rischio che la spesa sia superiore al gettito, e col grave danno di ingolfare gli Uffici di trecentomila pratiche, c'è anche un'altra ragione: in sostanza il motoveicolo non lo graviamo soltanto delle 500 lire dell'imposta, ma anche di altre 400 lire per emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro. Praticamente, lo Stato percepisce 500 lire, ma il contribuente paga 900 lire, di cui 400 vanno per diritti del pubblico registro. Inoltre, in tal modo, interverranno come sempre le agenzie che richiederanno le solite 1.000 lire per svolgere tutte queste operazioni!

Io sarei favorevole ad un emendamento, se la Commissione è d'accordo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che non sia il caso di riaprire la discussione sui problemi relativi ai principi generali riaffiorati nella dichiarazione del senatore Pirastu, per cui, ringraziando vivamente il senatore Roselli per quella amplissima, acuta ed intelligente relazione che ci ha fatto ascoltare, nonchè tutti gli intervenuti, limiterò il mio intervento a due brevissime considerazioni in merito alle osservazioni specifiche testè sollevate.

La proposta avanzata dal senatore Bertoli non è certamente campata in aria: una imposta di 500 lire al momento attuale, infatti, non rappresenterebbe gran che, mentre d'altra parte implica delle spese per la sua esazione. Tuttavia, a tal proposito, occorre che io ricordi quanto è stato affermato ieri in questa sede dal ministro Lucifredi, quando testualmente ha dichiarato che la copertura del provvedimento per le pensioni è all'osso (ricordo proprio questa icastica espressione), per pregare il senatore Bertoli di non voler insistere, considerando che la somma di 150 milioni per un disegno di legge la cui

copertura è tanto striminzita rappresenta pur sempre qualcosa.

Invito, pertanto, i colleghi della Commissione a non voler indugiare su tale emendamento e ad approvare il testo del provvedimento così come ci è pervenuto.

Per quanto si riferisce, poi, all'emendamento suggerito dall'onorevole relatore, sul quale si è a lungo discusso, devo dire che anche io condivido le apprensioni e le preoccupazioni manifestate dai colleghi che hanno parlato sulla questione, in quanto mi rendo naturalmente conto dell'enorme lavoro che affluirà agli Uffici del registro: mi renderò, pertanto, il più fedele interprete presso il Ministero perchè questo problema sia affrontato con la massima speditezza ed immediatezza. Tuttavia, rivolgendomi in modo particolare al senatore Fortunati, che ha avanzato la proposta di accomunare l'imposta di registro ad una imposta di bollo, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la questione non è così semplice come potrebbe apparire a prima vista.

Mi permetto di richiamare la loro attenzione sul fatto che si tratta di due imposte distinte con fini del tutto diversi: l'imposta di bollo o la tassa di bollo ha un compito puramente fiscale, quello di esigere una certa somma, mentre l'imposta di registro, come risulta da un articolo del Codice civile ricordato dal nostro relatore, ha non solo lo scopo di esigere una somma in corrispettivo della prestazione che l'ufficio dà al cittadino, ma anche lo scopo specifico di certificare la data di tutti gli atti privati.

F O R T U N A T I . La trascrizione nel pubblico registro viene già fatta anche oggi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non voglio dire che tale problema non si debba e non si possa affrontare, però ho voluto solo ricordare che si tratta di istituti fiscali del tutto diversi e che, inoltre, toccarne uno potrebbe anche comportare la conseguente necessità di modificare perfino il Codice civile!

L'urgenza manifestata dagli onorevoli colleghi, quindi, è senz'altro comprensibile e condivisa pienamente da me; tuttavia vor-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

rei rivolgere loro la preghiera di rendersi conto che l'esame dell'emendamento in questione comporta l'esame di un complesso di leggi che potrebbero avere interferenza con il sistema probatorio civile, il quale richiede evidentemente un periodo di tempo maggiore di quello che è a nostra disposizione.

Lo scopo dell'esortazione che mi sono permesso di rivolgere agli onorevoli senatori è unicamente questo; per il resto sono pienamente d'accordo e dichiaro che farò tutto il possibile perchè venga posto immediatamente allo studio il problema e si adottino tutte quelle provvidenze, intanto in sede amministrativa, atte ad agevolare il lavoro che dovrà essere svolto.

A R T O M . Vorrei ricordare che, in questo caso, l'esigenza dell'accertamento della data in cui il negozio giuridico viene perfezionato, è già soddisfatta dalla trascrizione: inoltre, raccogliendo una interruzione fatta da un collega, vorrei far notare che anche il bollo rappresenta un accertamento di data.

Ricordo a questo proposito la proposta fatta proprio dalla Direzione generale delle imposte indirette in materia di assicurazione dei trasporti le cui polizze erano soggette in passato a registrazione. L'ingorgo del servizio giunse a tal punto che ad un certo momento si arrivò ad avere circa 400.000 contratti da registrare nel solo ufficio di Milano. Così lo stesso Ministero suggerì la trasformazione della tassa di registro in tassa di bollo. Alle obiezioni dei tecnici sulla necessità di una data certa l'Ufficio rispose che una tassa di bollo fissa pagata in un qualsiasi ufficio, anche nell'ufficio postale, viene a conferire all'atto piena certezza di data.

Sono convinto, pertanto, che gli uffici della Direzione generale, a capo della quale è un funzionario di grande esperienza e di grande apertura, potranno in pochi giorni dare una soluzione al problema. Sottolineo, pertanto, l'urgenza di un provvedimento che possa permettere di alleviare i contribuenti dall'onere di ingombranti formalità non necessarie e la necessità quindi che esso ven-

ga esaminato prima dell'entrata in vigore del disegno di legge che stiamo approvando.

P R E S I D E N T E . Dopo le dichiarazioni rese dall'onorevole Sottosegretario di Stato, prego il senatore Bertoli di non insistere nel suo emendamento.

B E R T O L I . L'onorevole Sottosegretario di Stato, rispondendo soltanto ad una parte delle argomentazioni che noi abbiamo portato, per dimostrare l'utilità di questa abolizione, sostiene che il Governo non può rinunciare a 150 milioni. Ora, però, vi è da considerare che il gettito della presente imposta sarà di oltre 8 miliardi e che 150 milioni, pertanto, rappresentano meno del 2 per cento, cioè una percentuale certamente inferiore al grado di approssimazione con cui è stato calcolato il gettito dell'imposta stessa.

L'argomento addotto dal senatore Salari, quindi, mi pare che non stia in piedi, soprattutto per le complicazioni che si creeranno per il contribuente oltre che, in special modo, per gli Uffici. Al contrario, mi pare che sia una considerazione ovvia, priva di qualsiasi carattere politico e rientrante nell'economia di una buona amministrazione, il fatto che, perdendo 150 milioni, verremmo a togliere un quinto del lavoro.

L'unica preoccupazione veramente fondata è quella relativa ad un eventuale prolungamento dell'*iter* del provvedimento, ma ritengo che martedì prossimo saremo, comunque, in grado di approvarlo senza indugio.

P R E S I D E N T E . È necessario considerare che la Camera dei deputati potrebbe anche non voler ritornare sulle proprie decisioni.

B E R T O L I . Forse alla Camera dei deputati non vi è stato un relatore così diligente come quello che abbiamo avuto la fortuna di avere qui al Senato: sono sicuro, infatti, che, se avessero conosciuto i dati che ci sono stati forniti dal senatore Rosselli, senz'altro avrebbero proposto un emendamento analogo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3<sup>a</sup> SEDUTA (19 settembre 1963)

P R E S I D E N T E . Sarà opportuno, comunque, che si svolga uno studio completo sulla materia.

B E R T O L I . La questione non deve essere oggetto di studio, in quanto si tratta di una cosa certa!

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Bertoli di non insistere nel suo emendamento. Il Ministro senza dubbio terrà conto di tutte queste osservazioni.

S P A G N O L L I . Ritengo che nella prossima seduta il Ministro su questo argomento ci potrà dare ulteriori assicurazioni e delucidazioni.

B E R T O L I . Non insisto nel mio emendamento. Dichiaro, comunque, anche a nome del mio Gruppo, di astenermi dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Avverto la Commissione che, a termini dell'articolo 26-*bis* del Regolamento, il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea con la relazione del senatore Roselli.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari